COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

ANSELMI ed altri: Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (611) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 4

BARBERA AUGUSTO 3

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 4

GITTI TARCISIO 3

SOAVE SERGIO 4

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,20.

CARLO FUSARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Vincenzo Bianchi di Lavagna e Alfredo Pazzaglia sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Gianfranco Astori e Mirko Tremaglia.

Seguito della discussione della proposta di legge Anselmi ed altri: Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Anselmi, Reggiani, Bozzi, Dutto, Alinovi e Ferrari Marte: « Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato ».

Su questa proposta di legge riferirò io stesso; si tratta di un provvedimento volto a consentire il mantenimento della quota di riversibilità agli orfani maggiorenni dei dipendenti civili e militari dello Stato, iscritti all'università, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. In tal modo la posizione degli orfani dei dipendenti statali - per i quali attualmente il suddetto beneficio cessa al compimento del ventunesimo anno di età - viene equiparata a quella degli orfani dei lavoratori iscritti all'INPS. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che l'articolo 2 della proposta di legge venga così riformulato: « All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo n. 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e con quelle del corrispondente capitolo degli esercizi successivi ». In sostanza, la V Commissione bilancio chiede che venga modificata la norma sulla copertura finanziaria della proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TARCISIO GITTI. Pur condividendo lo spirito della proposta di legge, desidero esprimere talune perplessità sulla previsione del mantenimento della quota di riversibilità sino al ventiseiesimo anno di età, cioè anche oltre la durata legale dei corsi di laurea universitari. Tanto per fare un esempio, gli assegni familiari che spettano al coniuge superstite per i figli maggiorenni che frequentano l'università non vengono più corrisposti dal momento in cui scade il termine della durata legale del corso di laurea; pertanto ritengo che con la dizione prevista nella proposta di legge in esame si potrebbero creare altre situazioni di disparità.

AUGUSTO BARBERA. Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Gitti; anche a me pare di ricordare, in tema di assegni familiari, che essi sono corrispo-

sti solo fino all'atto del compimento del ventiseiesimo anno di età. Con il provvedimento in esame - che prevede la dizione « non oltre il ventiseiesimo anno di età » - si aggiunge, in pratica, un ulteriore anno, in quanto il beneficio cessa al compimento del ventiseiesimo anno di età. Credo, pertanto, che sarebbe necessario, prima di passare all'approvazione dell'articolato, un riscontro della legislazione vigente in materia.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta di legge in titolo non faccia che estendere agli orfani dei dipendenti dello Stato la normativa vigente nell'ambito del rapporto assicurativo con l'INPS.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Anch'io mi sono posto il problema che i colleghi hanno sottolineato; mi è stato allora chiarito che la previsione del mantenimento dell'agevolazione in questione sino al ventiseiesimo anno di età è conforme a quanto già stabilito dalla vigente legislazione previdenziale ed in particolare dall'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 (Avviamento alla riforma e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e dall'articolo 44 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

SERGIO SOAVE. Sottolineo come la discussione abbia confermato le perplessità del gruppo comunista sul progetto di legge in titolo. Pur condividendo nella sostanza il contenuto della proposta di legge, non posso non sottolineare come procedendo solo con interventi frammentari ed episodici si perdano poi di vista quelle esigenze di organicità e di uniformità che, specialmente in materia di normativa previdenziale, il gruppo cui appartengo ritiene molto importanti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Avendo registrato l'unanime consenso della Commissione sul contenuto della proposta di legge, ritengo che le preoccupazioni espresse possano essere fugate attraverso un rapido riscontro della legislazione vigente nella materia in esame.

Sospendo pertanto la seduta, riservandomi alla ripresa di fornire i chiarimenti richiesti.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11,40.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione, per fugare le perplessità espresse in precedenza, che l'articolo 1 della proposta di legge in discussione riproduce testualmente il contenuto delle vigenti disposizioni di legge richiamate nella relazione e ricordate nel corso del dibattito.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere di lire 800 milioni per l'anno 1983 si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio del capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

In accoglimento della condizione cui la Commissione bilancio ha subordinato il proprio parere favorevole, propongo il seguente emendamento interamente sostitutivo di tale articolo:

Sostituire l'articolo 2 nel modo seguente:

« All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo n. 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e con quelle del corrispondente capitolo degli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Anselmi ed altri: « Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato » (611):

Presenti	23
Votanti	15
Astenuti	8
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Astori, Bressani, Casini Pier Ferdinando, Forner, Fusaro, Gitti, Labriola, Lega, Mattarella, Pasqualin, Scaglione, Tremaglia, Vernola, Vincenzi.

Si sono astenuti:

Barbera, Calvanese, Ferrara, Loda, Moschini, Soave, Strumendo e Virgili.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO